Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 ottobre 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 settembre 1936-XIV, n. 1814.

Approvazione del « Modus Vivendi » stipulato in Roma il 5 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Svezia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi, ed i pagamenti relativi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione al « Modus Vivendi » italo-svedese, stipulato in Roma il 5 settembre 1936-XIV inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi, e i pagamenti relativi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data al « Modus Vivendi », stipulato in Roma il 5 settembre 1936-XIV fra l'Italia e la Svezia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi, e i pagamenti relativi.

Art. 2. — Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore nei termini previsti dall'accordo di cui all'articolo precedente.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 64. — MANCINI.

Modus Vivendi entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Suède pour régler les échanges commerciaux entre les deux Pays et les payements y afférents.

Le Gouvernement Italien et *le Gouvernement Suédois*, désirant favoriser le développement des échanges commerciaux entre leurs deux Pays, sont convenus des dispositions provisoires suivantes:

Art. 1. — Chacun des deux Pays se déclare d'accord pour admettre, dans la mesure du maximum possible, l'importation des marchandises originaires de l'autre Pays qui ont formé l'objet des échanges habituels entre les deux Pays.

Art. 2. — L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero à Rome et le Clearingnämnden à Stockholm sont autorisés à régler en compensation les payements relatifs aux échanges commerciaux qui seront effectués entre les deux Pays à partir de la mise en vigueur du présent Modus Vivendi.

Art. 3. — En exécution de l'art. 2 il sera ouvert, auprès du Clearingnämnden au nom de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, un compte en couronnes suédoises sans intérêts dans lequel les importateurs suédois de marchandises italiennes verseront en couronnes suédoises le montant des marchandises importées.

Les importateurs italiens de marchandises suédoises devront régler la contrevaleur des marchandises susdites par l'entremise de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero qui, après en avoir reçu le payement en lires, utilisera le montant, qui se trouve à sa disposition auprès du Clearingnämnden, dans le compte susdit.

Les payements aux créanciers suédois seront effectués en couronnes suédoises au plus tôt dans la limite des disponibilités du même compte et dans l'ordre chronologique des versements dont il est question au second alinéa de cet article.

Art. 4. — Les payements sur les disponibilités en lires qui résulteront en faveur des exportateurs italiens auront lieu au plus tôt suivant l'ordre chronologique des versements effectués par les débiteurs respectifs et dans la limite des disponibilités existantes.

Art. 5. — L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et le Clearingnämnden fixeront d'un commun accord le cours de change entre la couronne suédoise et la lire italienne. Ce cours sera appliqué pour la conversion des lires en couronnes et des couronnes en lires dont il est question à l'art. 3.

Les dettes libéllées dans une devise autre que la couronne suédoise ou la lire italienne seront converties en couronnes suédoises en Suède et en lires italiennes en Italie respectivement au cours coté à Stockholm et à celui coté à Rome le jour précédent le versement.

Toute différence de change éventuelle devra être réglée entre débiteur et crancier. Cette différence sera transférée d'après les disposition du présent Modus Vivendi.

Art. 6. — A la fin de la durée du présent Modus Vivendi les deux Gouvernements se mettront d'accord pour établir les modalités relatives à l'emploi du solde éventuel du compte dont il est question au premier alinéa de l'art. 3. Ce solde doit être exclusivement utilisé pour le règlement des créances suédoises arriérées.

Art. 7. — L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et le Clearingnämnden se mettront d'accord sur les modalités techniques nécessaires à assurer le fonctionnement régulier du présent Modus Vivendi.

Art. 8. — Sont admises des opérations de compensation privée avec l'autorisation préalable, d'un commun accord, de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et du Clearingnämnden.

Art. 9. — Le présent Modus Vivendi est applicable au règlement des créances relatives aux marchandises importées en Italie et en Suède à partir du 1er septembre 1936. Il restera en vigueur jusqu'au 30 novembre 1936.

En foi de quoi a été signé le présent Modus Vivendi.

Fait à Rome en double exemplaire le 5 septembre 1936.

Pour l'*Italie*: CIANO

Pour la *Suède*: ROLF SOHLMAN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 ottobre 1936-XIV, n. 1815.

Modificazioni al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, concernente l'esenzione dall'imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare fino al quantitativo di otto quintali netti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico di legge per la finanza locale, approvato col R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il predetto R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 5 ottobre 1936-XIV, sarà esente dall'imposta di consumo di cui all'art. 96 del testo unico di legge per la finanza locale, approvato col R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, limitatamente al raccolto del corrente anno 1936, l'uva fresca destinata alla vinificazione fino al quantitativo di 8 quintali netti, per uso familiare del produttore al quale non competa la esenzione di cui all'art. 30, n. 2, del predetto testo unico, ovvero venduta o ceduta a qualsiasi titolo ai consumatori, capi di famiglia, unicamente per il detto uso.

Ogni famiglia può usufruire di tale esenzione una sola volta nell'anno.

La esenzione di cui ai precedenti comma non è applicabile all'uva venduta o ceduta a coloro che siano commercianti all'ingrosso e al minuto di bevande vinose od esercenti alberghi, trattorie, pensioni e simili.

Art. 2. — Nei luoghi ove esista una unità di misura consuetudinaria per il commercio dell'uva per la vinificazione che superi di non più del 10 per cento l'anzidetto limite di 8 quintali netti, la esenzione di cui al precedente art. 1 sarà applicata a tale misura consuetudinaria.

Art. 3. — Il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, è abrogato.

Art. 4. — Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare norme interpretative aventi carattere obbligatorio per la esecuzione del presente decreto.

Art. 5. — Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze resta incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 378, *foglio* 85. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 1816.

Attuazione, nei confronti della Regia università di Bari, delle norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, che apporta modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduto il R. decreto 19 dicembre 1935-XIV, n. 2285, con il quale è stata disposta l'aggregazione del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari a quella Regia università;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La decorrenza del nuovo ordinamento per quanto si attiene alle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, nei riguardi della Regia università di Bari, è stabilita alla data del 29 ottobre 1936-XV.

Art. 2. — La Regia università di Bari è costituita dalle seguenti Facoltà:
di giurisprudenza;
di economia e commercio;
di medicina e chirurgia;
di farmacia.

Art. 3. — Il ruolo organico dei posti di professore di ruolo di ciascuna Facoltà per i quali, a norma del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, la spesa viene posta a carico dello Stato, è stabilito come appresso:
Facoltà di giurisprudenza, 10;
Facoltà di economia e commercio, 9;
Facoltà di medicina e chirurgia, 16;
Facoltà di farmacia, 1.

Art. 4. — Sono consolidati in complessive annue L. 716.225,44 e devoluti allo Stato i contributi corrisposti alla Regia università dagli Enti locali di cui al comma secondo dell'art. 1 del precitato R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, in dipendenza delle convenzioni 1° settembre 1924-II e 5 dicembre 1925-IV, approvate rispettivamente con i Regi decreti 9 ottobre 1924-II, n. 1642, e 28 febbraio 1926-IV, n. 646, e del decreto Ministeriale 30 giugno 1925-III, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1925-III, registro n. 5 Ministero dell'economia nazionale, foglio n. 101.

Art. 5. — Lo Stato corrisponderà all'Università un contributo annuo di L. 1.278.259,44 pari alla differenza fra la somma di L. 2.340.259,44, importo complessivo dei contributi presentemente corrisposti in L. 1.624.034 dallo Stato medesimo e in L. 716,225,44 dagli Enti locali indicati al precedente art. 4, e la somma di L. 1.062.000, importo medio della spesa per i 36 posti di professore di ruolo assegnati alle Facoltà ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.

Inoltre per ogni posto di professore di ruolo che non risulti coperto, lo Stato corrisponderà all'Università la somma di L. 29.500.

Art. 6. — Per effetto del presente decreto:

a) è soppresso il n. 1 della tabella *B* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, mentre la tabella *A* del testo unico medesimo è integrata del nuovo contributo che lo Stato deve corrispondere all'Università a norma dell'art. 5 del presente decreto;

b) è soppresso il n. 32 della tabella *D* annessa al predetto testo unico e la tabella stessa è integrata con le seguenti indicazioni:

Regia Università di Bari.

a) Facoltà di giurisprudenza	posti di ruolo 10
b) Facoltà di economia e commercio	» » 9
c) Facoltà di medicina e chirurgia	» » 16
d) Facoltà di farmacia	» » 1

Art. 7. — Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 58. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 settembre 1936-XIV, n. 1817.
Sostituzione dell'art. 1 dello statuto della « Fondazione Generale Guglielmo Calderara ».

N. 1817. R. decreto 10 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, viene sostituito l'art. 1 del vigente statuto della « Fondazione Generale Guglielmo Calderara » eretta in ente morale con R. decreto n. 1007 del 6 maggio 1935.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1936 - Anno XIV.

REGIO DECRETO 17 settembre 1936-XIV, n. 1818.
Determinazione della nuova circoscrizione militare territoriale.

N. 1818. R. decreto 17 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro dell'interno, viene determinata la nuova circoscrizione militare territoriale.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1936 - Anno XIV.

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 1819.
Cambiamento di denominazione della Fondazione « Istituto nazionale per le biblioteche dei soldati di terra, di mare e dell'aria » in « Istituto nazionale per le biblioteche dei soldati delle Forze armate ».

N. 1819. R. decreto 3 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, la Fondazione « Istituto nazionale per le biblioteche dei soldati di terra, di mare e dell'aria » già eretta in ente morale con R. decreto 8 febbraio 1923, n. 385, assume la nuova denominazione di « Istituto nazionale per le biblioteche dei soldati delle Forze armate » e viene altresì approvato il nuovo statuto dell'Ente.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1936 - Anno XIV.

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1936-XIV.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al sig. Enrico Agostino Francesco Ferrero.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Enrico Agostino Francesco Ferrero, nato a Torino il 5 novembre 1903 da Lodovico e da Giuseppina Buscaglione trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Enrico Agostino Francesco Ferrero, il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 8 settembre 1936 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto sig. Enrico Agostino Francesco Ferrero il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1936 - Anno XIV

(4016) p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1936-XIV.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Maria Teresa Aragno.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Maria Teresa Aragno, nata a Parigi il 18 maggio 1904, da Antonio Giuseppe e da Matilde Eloisa Cressy, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Maria Teresa Aragno, il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 8 settembre 1936 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Maria Teresa Aragno il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1936 - Anno XIV

(4017) p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1936-XIV.
Approvazione della concentrazione della gestione italiana della Compagnia svizzera di assicurazioni contro gli incendi « La Basilese », nella Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521;

Considerato che la Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino, e la Compagnia svizzera di assicurazioni contro gli incendi « La Basilese », con sede in Basilea, hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio assicurativo, mediante trasferimento di tutti i contratti di assicurazione formanti il portafoglio italiano della seconda di dette società alla Compagnia anonima di assicurazione di Torino;

Visto il decreto Ministeriale 14 settembre 1936, con il quale la concentrazione predetta è stata dichiarata di pubblico interesse;

Considerato che la Compagnia anonima di Torino dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla concentrazione;

Vista la convenzione in data 22 aprile 1936 dalla quale risultano le modalità e condizioni per la esecuzione della deliberata concentrazione;

Decreta:

È approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo italiano della Compagnia svizzera di assicurazioni contro gli incendi « La Basilese », con sede in Basilea, nella Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino.

Roma, addì 8 ottobre 1936 - Anno XIV

(4018) *Il Ministro*: LANTINI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 5 ottobre 1936-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, riguardante l'esenzione dall'imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare fino al quantitativo di otto quintali netti.

(4040)

MINISTERO DELLA MARINA

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, di notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la marina, in data 7 ottobre 1936-XIV, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, riguardante il trattamento economico al personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'A. O.

(4041)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni con nota n. 10684-XVIII, del 9 ottobre 1936-XIV, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1579, che stabilisce un nuovo sistema di finanziamento, per l'anno 1936, delle Federazioni nazionali di cooperative e per esse dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201, del 31 agosto 1936-XIV.

(4042)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con foglio n. 11666-XVIII, del 9 ottobre 1936-XIV, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, concernente il trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze di carattere eccezionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169, del 23 luglio 1936-XIV.

(4043)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia Desa » in provincia di Brescia.

Con decreto Ministeriale 2 ottobre 1936, n. 3861, è stato approvato lo statuto sociale del Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia Desa », avente sede in comune di Bedizzole, provincia di Brescia, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati, tenutasi il 29 luglio 1934.

(4034)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Bealera del Molino in Volvera (Torino).

Con decreto Ministeriale del 2 ottobre 1936, n. 2622, è stato approvato, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, con le modificazioni, aggiunte e soppressioni, indicate nelle premesse del decreto stesso, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Bealera del Molino, con sede nel comune di Volvera, in provincia di Torino, deliberato nell'assemblea del 17 novembre 1935-XIV.

(4035)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 ottobre 1936-XIV - N. 199.

S. U. A. (Dollaro)	19 —	Olanda (Fiorino)	10,0604
Inghilterra (Sterlina)	93,25	Polonia (Zloty)	360 —
Francia (Franco)	88,70	Spagna (Peseta)	—
Svizzera (Franco)	437,50	Svezia (Corona)	4,8193
Argentina (Peso carta)	5,30	Turchia (Li[illegible] [illegible]urca)	15,10
Austria (Shilling)	3,5555	Ungheria (Pengo)	5,626445
Belgio (Belga)	3,195	Rendita 3,50 % (1906)	72,675
Bulgaria (Leva)	23,40	Id. 3,50 % (1902)	71,75
Canadà (Dollaro)	—	Id. 3 % lordo	52 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,65	Prest. redim. 3,50 % - 1934	71,90
Danimarca (Corona)	—	Rendit[illegible] % 1[illegible]	90,70
Estonia (Corona)	5,1743	Obbl. Venezie 3,50 %	87,525
Germania (Reichsmark)	7,6336	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	99,75
Grecia (Dracma)	—	Id. id. 5 % Id. 1941	99,675
Islanda (Corona)	4,225	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	89,425
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	89,775
Norvegia (Corona)	4,705	Id. id. 5 % Id. 1944	93,05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 ottobre 1936-XIV - N. 200.

S. U. A. (Dollaro)	19 —	Polonia (Zloty)	360 —
Inghilterra (Sterlina)	93,20	Spagna (Peseta)	—
Francia (Franco)	88,70	Svezia (Corona)	4,8193
Svizzera (Franco)	437,50	Turchi. (Lira turca)	15,10
Argentina (Peso carta)	5,30	Ungheria (Pengo)	5,626445
Austria (Shilling)	3,5555	Rendita 3,50 % (1906)	72,75
Belgio (Belga)	3,195	Id. 3,50 % (1902)	71,50
Bulgaria (Leva)	23,40	Id. 3 % lordo	52,075
Canadà (Dollaro)	—	Prest. redim. 3,50 % 1934	71,75
Cecoslovacchia (Corona)	66,65	Rendita [illegible] % 1935	90,80
Danimarca (Corona)	—	Obbl. Venezie 3,50 %	87,225
Germania (Reichsmark)	7,6336	Buoni nov 5 % Scad. 1940	99,875
Grecia (Dracma)	—	Id. id. 5 % Id. 1941	99,90
Islanda (Corona)	4,225	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	89,25
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	89,35
Norvegia (Corona)	4,7059	Id. id. 5 % Id. 1944	93,50
Olanda (Fiorino)	10,0604		

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Distruzione di marchi di identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, in applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi d'identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla Ditta Baracchi Umberto, di Milano, e contrassegnati col n. 210, sono stati distrutti.

(4036).

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Monticelli Pavese.

L'anno 1936, alli 8 di ottobre ed alle ore 15 in Monticelli Pavese e nella sede sociale della locale Cassa rurale.

Si sono riuniti i sottoscritti signori:

Francesco Valdonio, Sandro Della Noce e Galdino Vecchietti, membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Monticelli Pavese, nominati con provvedimento di S. E. il Governatore della Banca d'Italia in data 10 settembre 1936, allo scopo di procedere alla nomina del presidente del Comitato suddetto a sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Si procede pertanto alla votazione, a schede segrete, per la nomina anzidetta e la votazione dà il seguente risultato:

Francesco Valdonio: voti ottenuti n. 2;
Sandro Della Noce: voti ottenuti n. 1;
Galdino Vecchietti: voti ottenuti n. —.

In relazione al risultato della votazione il signor Valdonio Francesco viene quindi nominato presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Monticelli Pavese.

Letto, confermato e sottoscritto.

Francesco Valdonio - Sandro Della Noce - Galdino Vecchietti.

(4044)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.